

Codice A1814A

D.D. 17 agosto 2017, n. 2610

Autorizzazione idraulica (PI 716 T. Borbera) l'accesso nell'alveo del Torrente Borbera, per l'esecuzione di opere di manutenzione a due pile del ponte posto al Km 87+183, dell'Autostrada A7 Genova - Serravalle S., in Comune di Vignole Borbera e Serravalle Scrivia. Richiedente:Autostrade per l'Italia - Direzione primo Tronco - Genova (GE)

La Ditta Autostrade per l'Italia – Direzione 1° Tronco - Genova, Piazzale della Camionale 2 , 16149 Genova (GE) ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per l'accesso nell'alveo del Torrente Borbera, in prossimità del Km 87+183 dell'Autostrada A7 Genova - Serravalle S., carreggiata nord, in Comune di Vignole Borbera e Serravalle Scrivia (AL).

L'intervento prevede la creazione di una pista d'accesso all'alveo dalla sponda sinistra del T. Borbera, con mezzi meccanici per le operazioni di manutenzione alle strutture delle pile 3 e 4 (numerazione a partire dalla destra idrografica) del ponte autostradale, per la protezione dello scalzamento occorso alle fondazioni (realizzazione di cordolo su micropali) nonché la realizzazione di opere provvisorie per la messa in secca dei rami secondari del torrente.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall' Ing. Luisa Bazzicalupo (ordine di Roma) costituiti da relazione generale e tecnica, piano particellare e n° 5 elaborati grafici, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di sistemazione delle pile, delle modalità di accesso nonché della cantieristica.

A seguito dell'esame degli atti progettuali la realizzazione degli interventi in argomento può nel complesso ritenersi ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche sottoriportate:

- 1) non potranno essere eseguiti interventi in difformità da quanto sopra descritto;
- 2) per l'area di baraccamento è ammesso solo un livellamento del piano esistente (quota di circa 211.30 mslm) ;non dovranno quindi essere eseguite modifiche alla sua morfologia;
- 3) la realizzazione della pista in alveo dovrà avvenire con sole operazioni di lievi livellamenti e compattamento dello strato ghiaioso, senza creazioni di rilevati;
- 4) l'accesso alla pista ed al cantiere dovrà essere gestito dal richiedente e sotto la sua diretta responsabilità, prevedendo idonei sistemi di chiusura sulle sponde, consentendone l'utilizzo solo agli aventi diritto, provvedendo alla chiusura dello stesso di notte, durante i festivi, durante i periodi di non utilizzo, durante gli eventi di morbida e/o piena, ed in tutti quei casi in cui le concomitanti condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo, tali da non permetterne l'utilizzo o in sicurezza. Al riguardo si dovranno costantemente controllare i bollettini di previsione meteo-idrologica della Regione Piemonte;
- 5) è vietato il taglio della vegetazione e/o sradicamento delle ceppaie presenti in sponda;
- 6) le opere provvisorie dovranno risultare facilmente asportabili dalle morbide del torrente, realizzate unicamente in materiale sciolto litoide, senza telo impermeabilizzante;
- 7) il materiale sciolto proveniente dalla savanella in alveo, potrà essere utilizzato localmente a fini idraulici per colmature di erosioni e/o depressioni entro i limiti demaniali del corso d'acqua;
- 8) non dovranno essere eseguiti rialzi di sponda né depositi a cielo aperto;
- 9) il transito dovrà svolgersi in maniera da evitare qualsiasi perturbamento idraulico in caso di morbide o piene del corso d'acqua, provvedendo al continuo presidio delle opere in alveo, al fine di garantire gli eventuali interventi che dovessero rendersi necessari, anche su richiesta della scrivente Autorità idraulica e/o dei competenti Enti di protezione civile;
- 10) la pista d'accesso e le opere provvisorie individuate sulla tav.CAP0001-1 dovranno essere prontamente rimosse al termine dei lavori e ripristinato lo stato iniziale naturale del corso d'acqua e dei luoghi;

11) è fatto divieto assoluto di asportare materiale litoide naturale fuori dall'alveo del T.Borbera; in caso d'esubero dello stesso, derivante dalle opere in oggetto, dovrà essere avviato il procedimento di regolarizzazione demaniale per la sua asportazione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visto l'art. 90 del D.P.R. 616/77;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art 17 della L.R.23/08;
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I. – deliberazione Autorità di Bacino n. 18/2001).
- Vista la L.R. 12 del 18/5/2004;
- Visto il regolamento regionale n° 14 del 06/12/04;

determina

di autorizzare ai fini idraulici la Ditta Autostrade per l'Italia – Direzione 1° Tronco - Genova, Piazzale della camionale 2, 16149 Genova (GE) ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere devono essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità degli interventi di cui trattasi;
3. le sponde e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
5. il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale – Alessandria e Asti a mezzo pec, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto e alle prescrizioni avute;
6. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sia dell'alveo sia delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte ed a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
7. i lavori per la realizzazione degli interventi dovranno essere eseguiti a pena di decadenza della presente autorizzazione, entro il termine di anni 1 (uno), con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
8. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei

manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

9. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni (antropiche o naturali) delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato e con le sistemazioni previste dagli studi in essere;
10. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
11. il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Con il presente provvedimento è autorizzato l'accesso e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell'intervento.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica, della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/08 e smi e pubblicato sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Mauro FORNO